



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 35 DEL 06/04/2022

OGGETTO: NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELL' , ISTRUTTORE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SAN DONACI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON ISTRUTTORE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI TURI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

L'anno **2022** addì **6** del mese di **aprile** alle ore **13:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

- 1 **Angelo MARASCO**
- 2 **Mariangela PRESTA**
- 3 **Teresa DONATEO**
- 4 **Gianluca ZURLO**
- 5 **Francesco TAURINO**

- Sindaco**
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente	Assente
Si	
	Si
	Si
Si	
Si	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Giorgia VADACCA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

.VISTI:

- l'istanza acquisita al prot. n. 872 del 26/01/2022, con la quale il dipendente Fabio Campanile in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Donaci, con profilo professionale di Istruttore Tecnico (Cat. C) ed il sig. Perrone Davide in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune, con profilo professionale di Istruttore Tecnico (Cat. C - pos. econ. C1), hanno richiesto congiuntamente il trasferimento mediante procedura di mobilità per interscambio tra i Comuni San Donaci e di Turi;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Donaci, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1518 del 10.2.2022, in riferimento alla richiesta di nulla osta per la mobilità compensativa;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 stabilisce che è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre Amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- l'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, che così dispone: *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 150/2009, che consente alle Pubbliche Amministrazioni la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro del dipendente appartenente alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- il D.L. n. 80/2021 convertito dalla Legge n. 113/2021 e successivamente il D.L. n. 146 del 21/10/2021, hanno apportato modifiche all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ed hanno introdotto novità in materia di mobilità in uscita, lasciando immutato l'obbligo dell'acquisizione del preventivo nulla osta dell'Ente di appartenenza, per i Comuni con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato;
- pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, l'istituto della mobilità tra Enti assume, un ruolo primario, al fine di consentire un'ottimale distribuzione del personale pubblico, nonché di garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego;

PRESO ATTO che:

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. n. 79/2011), ha affermato che *"la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1 - comma 47 - della legge n. 311/2004, tra Amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna*

variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema della finanza pubblica locale”;

- *la citata sezione Lombardia ha precisato che, “perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche; inoltre, qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate, i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti”;*
- *la Sez. Reg. Campania con parere n. 11/2014 ribadisce che “ai fini della disciplina limitativa delle assunzioni, in caso di Enti entrambi sottoposti ai limiti alla facoltà di procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità non costituisce cessazione legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla Pubblica Amministrazione; correlativamente non costituiscono assunzioni, per l’ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità; pertanto, se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l’operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria ed è perfettamente legittima”;*
- *la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria, con [deliberazione n. 117/2020/PAR](#) ha fatto presente che “la mobilità tra Enti con scambio di personale appartenente “alla stessa categoria giuridica, posizione economica e profilo”, se avviene in termini contestuali non comporta variazione della spesa complessiva del personale dipendente e, pertanto, rispetta il valore soglia stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/19 e dal relativo decreto attuativo. E’ infatti necessario che la mobilità per interscambio garantisca il rispetto dei vincoli di spesa con riferimento a tutti gli enti coinvolti, in quanto, solo se si traduce in un mero spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra, non ha incidenza sulle capacità assunzionali....”;*

DATO ATTO che la copertura del posto di Istruttore Tecnico, Cat. C - pos. econ. C1, mediante l’istituto della mobilità compensativa per interscambio, non deve essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, in quanto si tratta di mobilità non destinata a ricoprire posti vacanti, bensì ad effettuare meramente lo scambio della nominatività dei titolari in posti coperti di pari categoria e profilo professionale;

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, in considerazione della contestuale copertura del posto presente in dotazione organica a garanzia della continuità del servizio da parte di altro dipendente di pari categoria giuridica e profilo professionale, possa derogarsi al vincolo temporale della permanenza in servizio per un periodo non inferiore a cinque anni previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e dal combinato disposto dell’art. 14-bis, comma 5-septies del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, dell’art. 3, comma 7-ter, del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, nonché dell’art. 1 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina di requisiti di accesso e delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale”, approvato con propria deliberazione n. 112 del 13/07/2021;

RITENUTO di poter procedere alla mobilità per interscambio con la cessione del contratto individuale di lavoro del sig. Campanile Fabio al Comune di Turi e l’acquisizione del contratto individuale di lavoro del Sig. Perrone Davide al Comune di San Donaci

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la competenza della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 48, 42 e 91 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI RILASCIARE** nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente con profilo di Istruttore Tecnico, (Cat. C - pos. econ. C1), in servizio presso il Comune di San Donaci, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. con un dipendente del Comune di Turi;
3. **DI ACCOGLIERE** l'istanza con cui il sig. Perrone Davide, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Turi, con il profilo di Istruttore Tecnico, (Cat. C - pos. econ. C1), chiede il trasferimento presso il Comune di San Donaci;
4. **DI AUTORIZZARE**, pertanto la procedura di mobilità compensativa per interscambio dei suddetti dipendenti tra il Comune di San Donaci ed il Comune di Turi;
5. **DI DARE ATTO** che l'effettivo trasferimento per mobilità con interscambio dei due dipendenti interessati, sarà realizzata con contestuale e reciproca cessione dei rispettivi contratti individuali di lavoro e avrà decorrenza giuridica inderogabilmente nella medesima data, che sarà concordata tra le parti interessate, previa acquisizione di provvedimento di assenso da parte del Comune di Turi;
6. **DI TRASMETTERE**, a cura del Servizio Personale, copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al Comune di Turi e ai dipendenti interessati;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, a fini informativi, alle OO.SS. e alla RSU di questo Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
8. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL SINDACO
F.to dott. Angelo Marasco

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale
F.to Giorgia VADACCA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2022 al 21/04/2022 (Rep. n. 456), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 06/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Donaci, 06/04/22
